



**Ord. N. 283/2009**

Ordinanza consumo bevande alcoliche in luogo pubblico

### IL SINDACO

**Visto** l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 – Testo Unico delle Norme sull'Ordinamento degli Enti Locali – così come modificato dall'art. 6 comma 1 del Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92;

#### **Rilevato che:**

con decreto del Ministro dell'Interno 05 agosto 2008 è stato disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni in parola anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, definita come “un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”;

Considerato altresì che ai sensi dell'art. 2 dello stesso decreto il Sindaco interviene per prevenire e contrastare “le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana”, nonché “i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono creare problemi la pubblica sicurezza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi”.

**Visto** l'art. 6 del D.L. 23.05.08 n. 92 convertito in legge n. 125 del 24.07.2008;

**Visto** l'art. 8 della L. R. n. 6 del 24.03.2004 ed il D. Lgs. 267/00 art. 7 bis;

**Considerata** la necessità, di contenere tutti i fenomeni lesivi dei fondamentali diritti alla salute, alla pubblica quiete, al riposo notturno dei cittadini nonché della sicurezza urbana;

**Considerati** gli esposti presentati da cittadini segnalanti situazioni di disagio e di degrado, soprattutto in corrispondenza di aree pubbliche, conseguenti al consumo di sostanze alcoliche da parte dei frequentatori che sovente abbandonano rifiuti, in particolare bottiglie e bicchieri di vetro;

**Valutata** la necessità di ridurre i fenomeni di litigiosità che si generano a causa del consumo di sostanze alcoliche e possono conseguentemente determinare alterchi, con nocumento della tranquillità dei fruitori di spazi ed aree pubbliche;

**Visto** l'effettivo verificarsi di episodi di disordini ed alterchi in corrispondenza di aree e spazi pubblici situati all'interno del territorio comunale;

**Ritenuto** necessario adottare tale provvedimento al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza urbana e di decoro sull'intero territorio comunale;

Visto l'articolo 54 del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dalla legge 24 luglio 2008 n. 125 per quanto dispone in materia di ordinanze in materia di incolumità pubblica e sicurezza

urbane e dandosi atto, in particolare, che il testo della presente ordinanza è stato inviato preventivamente al sig. Prefetto di Modena con lettera del 27/07/2009 prot. n. 23921 e condiviso dallo stesso come da comunicazione prot.5886/2009/Area 1 del 30/07/2009;

Visto il D.M. 5 agosto 2008 del Ministero dell'Interno pubblicato sulla G.U. 09 agosto 2008;

## **ORDINA**

**dalle ore 22.00 alle 06.00 di ogni giorno il DIVIETO di:**

- consumare in luogo pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione con esclusione del consumo effettuato presso i plateatici concessi agli esercizi di somministrazione ivi esistenti;
- abbandonare in luogo pubblico qualunque contenitore vuoto di bevande di qualsiasi genere;
- provocare situazioni che, conseguentemente alla aggregazione di persone, causano disagio, disturbo, molestia o pericolo, con il loro comportamento, agli altri fruitori.

**Il divieto di cui al paragrafo precedente è da applicarsi in via esclusiva nelle sotto riportate vie ed aree del territorio comunale di Castelfranco Emilia:**

**Area centro storico ricompresa tra Via Circondaria Nord e Via Circondaria Sud;**

**Via Marconi, compresa l' area antistante la stazione Ferroviaria;**

**Piazzale Caduti in Guerra;**

**Piazza 2 Agosto 1980, Piazza 11 Settembre 2001 – area limitrofa al centro commerciale denominato “Le Magnolie”;**

**Parco Marktredwiz;**

**Parco Cà Ranuzza;**

**Il divieto di cui sopra si applica altresì in occasione di incontri sportivi o di manifestazioni in genere da svolgersi nello Stadio Comunale Ferrarini, con riferimento a tutte le vie limitrofe all'impianto sportivo stesso (via Risorgimento, piazzale Ferrari, Via Palestro, Via Peschiera, Via Volturmo) con riferimento a due ore prima dell'orario d'inizio dell'evento e si protrarrà sino a due ore dopo la fine dello stesso.**

Le violazioni dei precetti di cui ai punti precedenti sono punite con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di Euro 80,00 ad un massimo di Euro 10.000,00 a norma dell'art. 8 della L. Regionale n. 6/2004.

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere eventuali vuoti ed a cessare il comportamento scorretto. L'inosservanza dell'ordine verrà perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale ed all'eventuale ripristino provvederà il Comune con aggravio di spese ai trasgressori.

Le Forze di Polizia presenti nel territorio sono incaricate della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento viene trasmessa alla Prefettura di Modena – Ufficio Territoriale del Governo e resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

Il presente provvedimento ha effetto immediato ed ha validità un anno dall'affissione all'Albo Pretorio.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna od al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale , 31/7/2009

IL SINDACO

Stefano Reggianini